



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 7 del 18/01/2018

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E IL CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. FILIALE LEGNANO PER LA RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI AI SENSI DEL D. I. DEL 28.12.2007. ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Gennaio alle ore 17:15, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Del Ben Daniele la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	DEL BEN DANIELE	X	
<u>2</u>	Vicesindaco	VENGHI CLAUDIO	X	
<u>3</u>	Assessore	ORENI MONICA	X	
<u>4</u>	Assessore	CONTI GIOVANNI	X	
<u>5</u>	Assessore	GUANI CRISTINA	X	

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E IL CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. FILIALE LEGNANO PER LA RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI AI SENSI DEL D. I. DEL 28.12.2007. ANNO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta;

Richiamati:

- Il Decreto interministeriale del 28/12/2007 che ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico (bonus energia elettrica) ed ha stabilito, al fine dell'individuazione dei clienti che si trovino in tali condizioni, di utilizzare l'indicatore della Situazione Economica Equivalente-Isee- D.Lgvo n.109/1998 e s.m.ei., prevedendo, tra l'altro, che il cittadino che intenda beneficiare di tale richiesta debba rivolgersi al Comune di residenza;
- L'art. 46 del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 che ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione di quanto sopra descritto al settore del gas naturale;
- Il decreto legge del 29/11/2008 n.185 che ha riconosciuto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far tempo dal 1° gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli minori a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate, per la fornitura di energia elettrica, tramite l'indicatore della Situazione Economica Equivalente-Isee- D.Lgvo n.109/1998 e s.m.ei., prevedendo, tra l'altro, che il cittadino che intenda beneficiare di tale richiesta debba rivolgersi al Comune di residenza;
- l'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, i Comuni possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.117 del 6 agosto 2008 recante "Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007" che in attuazione delle previsioni del Decreto citato ha introdotto nuova componente tariffaria A, denominata AS, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute, dettando altresì disposizioni specifiche miranti a favorire l'effettivo e rapido avvio del sistema informativo centralizzato necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, soggetti individuati dal decreto 28 dicembre 2007 per la raccolta delle istanze di accesso alla compensazione, e le imprese distributrici, soggetti individuati dall'Autorità per l'erogazione della medesima;
- la Deliberazione 6 luglio 2009 - ARG/gas 88/09 recante "Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2" e la successiva Deliberazione 7 ottobre 2009 ARG/gas 144/09 recante "Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 in materia di modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2";

Considerato che l'ANCI Nazionale ha ritenuto di sostenere i Comuni nello sforzo organizzativo e gestionale per affrontare questa nuova complessa attività, predisponendo un apposito schema di

Protocollo d'intesa con la consulta nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF), così da disporre di uno strumento qualificato e decentrato a livello cittadino cui potranno fare riferimento i cittadini aventi titolo;

Ritenuto opportuno accedere alla predetta proposta, in ragione dell'urgenza per l'avvio delle procedure a favore dei cittadini disagiati, della delicatezza della materia e dell'importanza sociale della agevolazione elettrica da gestire;

Considerata la proposta di convenzione per la gestione delle domande relative alla richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas, sostenuta da clienti domestici disagiati ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto-legge n.185 convertito in legge dall'art.1 legge 28/01/2009 n. 2, tramite il sistema informatico (Sgate) predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas per l'anno 2018, presentata dal Caaf Cgil Lombardia Srl Albo CAAF 00003, con sede legale in Milano (MI), Via Palmanova n° 22, cap 20132 (C.F. 02282990965 e partita Iva 02282990965), rappresentato dalla Responsabile di Filiale di LEGNANO Sig.ra CESARI CINZIA nata a Castellanza il 15 Gennaio 1962, C.F. CSRCZM62A55C139A;

Preso atto dell'allegato schema di convenzione (all. 1), atto a regolamentare i rapporti tra Comune e il CAAF sopra indicato per la gestione delle domande relative alla richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas sostenuta da clienti domestici disagiati;

Considerato che per ogni pratica trasmessa dal CAAF ed acquisita dal sistema Sgate è prevista una spesa a carico del Comune pari ad €. 5,00 oltre IVA di legge;

Visto il D. Lvo n. 267 del 18/8/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto di approvare la suddetta relazione-proposta;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato schema di convenzione (all. 1) atto a regolamentare i rapporti tra il Comune di Rosate e il Caaf Cgil Lombardia Srl Albo CAAF 00003, con sede legale in Milano (MI), Via Palmanova n° 22, cap 20132 (C.F. 02282990965 e partita Iva 02282990965), rappresentato dalla Responsabile di Filiale di LEGNANO Sig.ra CESARI CINZIA nata a Castellanza il 15 Gennaio 1962, C.F. CSRCZM62A55C139A;
- 2) di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi Sociali alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- 3) di dare atto che il corrispettivo è di € 5,00 oltre IVA di legge per ogni pratica istruita, per cui il Responsabile del Settore Servizi Sociali provvederà ad assumere apposito impegno di spesa presunto di € 200,00, che sarà oggetto di modifica in caso di aumento o diminuzione del numero di domande presentate da parte dei residenti di Rosate;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Del Ben Daniele

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali
Servizi Sociali e Patrimonio ERP

PROPOSTA DI GIUNTA N. 7 DEL 15/01/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E IL CAAF
CGIL LOMBARDIA S.R.L. FILIALE LEGNANO PER LA RICHIESTA DELLA
TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI AI SENSI DEL D. I. DEL
28.12.2007. ANNO 2018.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

18/01/2018

Il Responsabile
PIROVANO DANIELA / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali
Servizi Sociali e Patrimonio ERP

PROPOSTA DI GIUNTA N. 7 DEL 15/01/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E IL CAAF
CGIL LOMBARDIA S.R.L. FILIALE LEGNANO PER LA RICHIESTA DELLA
TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI AI SENSI DEL D. I. DEL
28.12.2007. ANNO 2018.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO	DEBITORE / CREDITORE	COD BILANCIO	CAPITOLO	NUMERO	IMPORTO
2018		12.07.1.03.02.11.0 08	4566		200,00

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

18/01/2018

Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

CONVENZIONE QUADRO CAF CGIL CISL UIL ACLI

“BONUS TARIFFA SOCIALE”

RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007

TRA

Il Comune di _____ con sede in _____, C.F. _____, rappresentato dalla Responsabile del Settore _____ nata/o ad _____ il _____, la quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune, di seguito denominato Comune

E

Il CAF via....., in persona del Presidente del, munito dei relativi poteri, di seguito denominata Società (ovvero dal Responsabile Territoriale, munito di delega).

PREMESSO

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;

- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il DPCM 159 del 5 dicembre 2013, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159 del 5 dicembre 2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o

alla sede INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.

➤ Che i Comuni, ai sensi dell'art. 18 comma quarto del DM 21 dicembre 2000 n. 452, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAF; Che l'INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, la presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

➤ Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal DPCM 159/2013
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso

di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;

- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se autorizzato dallo stesso, nei termini previsti dal DPCM 159/2013, rilascio dell'attestazione dell'Ise e dell'Isee, come previsto dalla normativa.

Art. 2

(Servizio bonus energia elettrica e gas tariffa sociale)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilascio all'utente di copia del modello di richiesta, debitamente sottoscritta, relativa all'agevolazione oggetto della presente convenzione recante l'identificativo del CAF;

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco degli sportelli Caf presenti sul territorio comunale;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it.

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF, informerà gli interessati, se da loro autorizzati, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di _____ rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della

modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito **in € 5 IVA esclusa** per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura con pagamento a 60 gg, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 9

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione avrà validità fino **al 31/12/2018**, decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF Srl e la società convenzionatao decadenza della convenzione tra il Caf.....e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li _____

Comune di _____

Responsabile del Settore

Caf

.....